

Tribunale di Catania

Sesta Sezione civile

DECRETO

Il Presidente,

sentiti i giudici dell'esecuzione immobiliare;

letto l'art. 1 del Decreto legge n. 11/2020 in forza del quale, dal 9 al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili pendenti;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9 marzo 2020;

ritenuto che vanno impartite apposite direttive ai professionisti delegati, custodi ed esperti stimatori per il periodo di sospensione previsto dall'art. 1, D.L. n. 11/2020, tenuto conto che la ratio essenziale dell'intervento normativo d'urgenza è evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari in cui sia stata già depositata ordinanza di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., occorre coniugare detto intervento normativo con la necessità di garantire il rispetto delle regole di svolgimento delle operazioni di vendita descritte nell'avviso di vendita pubblicato;

pertanto, salve le successive determinazioni e direttive in merito alle deleghe in corso, come previsto dall'art. 2, D.L. n. 11/2020

DISPONE

1. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata tra il 9 ed il 22 marzo 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, le vendite sono sospese e, quindi, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;

2. In tutte le procedure nelle quali risulti fissata tra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, sono comunque sospese le attività propedeutiche alla vendita (deposito delle offerte, visita degli immobili, etc.), anche tenuto conto dell'impossibilità di garantire, per la necessità di contatti con un numero imprevedibile di persone, agli ausiliari del giudice ed ai terzi il rispetto di imprescindibili regole precauzionali igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica, quindi, le vendite non potranno essere esperite e, ove già depositate offerte, le cauzioni dovranno essere restituite;

3. Per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso ai sensi dell'art. 1, 2^a comma, D.L. n. 11/20;

4. In tutte le ordinanze di delega ex art. 591 bis c.p.c. è sospeso il termine di sei mesi per l'esperimento della prima vendita;

5. I gestori incaricati delle vendite non accetteranno il deposito di offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito.

Si raccomanda agli ausiliari il rigoroso rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie prescritte dalle autorità competenti al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto; a tal fine, l'interlocuzione con le parti e con gli offerenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare la compresenza di più soggetti in luoghi ristretti e mantenendo le distanze prescritte.

Nel periodo compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, sono altresì sospesi:

- a) tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. (come novellato dal c.d. decreto Milleproroghe) a tutte le procedure pendenti;
- b) i sopralluoghi di custodi ed esperti stimatori presso gli immobili pignorati;
- c) gli accessi di custodi ed esperti stimatori presso gli uffici pubblici per l'acquisizione di documentazione necessaria all'espletamento del mandato;
- d) i termini assegnati agli esperti stimatori per il deposito della relazione di stima.

Ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.).

Restano salve ulteriori eventuali direttive in merito alle deleghe in corso.

Si dispone la comunicazione del presente decreto:

- agli Ordini professionali degli Avvocati, Commercialisti, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Agronomi, affinché ne curino la comunicazione ai loro iscritti.
- alla società che gestisce le vendite telematiche Astegiudiziarieonline s.p.a.
- all'ente Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.

I professionisti delegati ed i custodi, per quanto di rispettiva competenza, cureranno la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di

pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita e sul PVP, specificando nella motivazione "sospensione ex D.L. n. 11/2020".

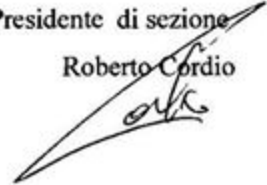
La cancelleria curerà l'affissione del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Catania.

Catania 10 marzo 2020

Il Presidente di sezione

Roberto Cordio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Cordio', written over the printed name.